

**Circol@re nr. 26 del 3 agosto 2019**

# **IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA REGOLE E ADEMPIMENTI**

**a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale**

Il nuovo "**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**", approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, **impone all'imprenditore, sia individuale sia collettivo, di dotarsi di strumenti adeguati alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e all'assunzione delle iniziative necessarie a farvi fronte.** Tale rilevazione **deve essere preventiva** e coinvolge, con **responsabilità solidale, sia l'imprenditore che gli eventuali organi di controllo.** Gli obblighi di verifica e vigilanza previsti dal nuovo Codice, infatti, **non riguardano solo le società obbligate alla nomina del revisore, ma si applicano anche a tutti gli altri soggetti: in tali casi, in ipotesi di riscontrata inadempienza, la responsabilità sarà attribuita agli amministratori o al legale rappresentante.** (sul punto si veda anche la ns. circolare n. 9 del 20.02.19)

## **PREMESSA**

È stato pubblicato il 14 febbraio 2019 in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza".

Il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" **impone all'imprenditore** di dotarsi di strumenti adeguati alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e all'assunzione di idonee iniziative.

In particolare la norma prevede testualmente che:

- **l'imprenditore individuale deve** adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- **l'imprenditore collettivo deve** adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.



La rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con **responsabilità solidale, sia l'imprenditore che gli eventuali organi di controllo.**

## LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

---

Il decreto prevede che le disposizioni in esso contenute abbiano tempi di entrata in vigore differenziati:

- **in vigore dal 16 marzo 2019:**
  - Istituzione dell'albo nazionale dei curatori, dei commissari e dei liquidatori
  - Responsabilità degli amministratori in caso di mancata capienza del patrimonio sociale
  - Obbligo dell'imprenditore di istituire un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni dell'azienda
- **in vigore dal 16 dicembre 2019:**
  - Adeguamento statuti e nomina revisori
- **in vigore dal 14 agosto 2020:**
  - Procedure di allerta per l'emersione della crisi attraverso la previsione di specifici indici
  - Tutte le disposizioni che innovano le procedure di gestione della crisi: Concordato preventivo, Transazione fiscale, Sovraindebitamento, Concordato minore, Liquidazione giudiziale, ecc.

Le disposizioni che hanno un impatto sull'analisi degli aspetti economici finanziari entrano quindi **in vigore soltanto dal 14 agosto 2020**.

Ma nel frattempo, come si possono coordinare le nuove responsabilità, già in vigore (*istituzione di un adeguato assetto organizzativo e rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale*), con le procedure che partiranno soltanto ad agosto 2020?

Nei fatti, **le imprese devono attivarsi immediatamente** per istituire, laddove non fosse già esistente, un **adeguato assetto organizzativo** che consenta di misurare e **valutare il proprio equilibrio economico-finanziario** e quindi la continuità aziendale.



La redazione di **budget e bilanci infrannuali** sarà **fondamentale** per analizzare il

prevedibile andamento della gestione e per giustificare, eventualmente, in futuro il proprio operato.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

